Codice scheda: ASC A4570118 (Microscheda: 3974C2/D8)
Luogo e data: TORINO - 05/08/1900
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: ISPETTORI SALESIANI
Classificazione: Rua: Corrispondenza con Ispettori
Tipo documento e supporto: Circolare - Stampa tipografica
Autenticità: Copia

Contenuto: Norme pratiche per l'esecuzione del Decreto ''Regulari Disciplinae'' emanato dal Papa Pio IX in data 25.01.1848, ed avente per oggetto l'ammissione dei candidati al Noviziato ed alla Professione Religiosa.

***
Torino, 5 agosto 1900

Carissimi Figli in G. C.

Vi ho annunziato nell'ultima circolare mensile, che per l'anno venturo resterà obbligatoria anche per noi la pratica del decreto "Regulari Disciplinae" emanato dalla santa memoria di Pio Papa IX il 25 gennaio 1848, riguardante l'ammissione dei candidati al noviziato, ed alla professione religiosa; l'osservanza del qual decreto è anche prescritta dalle nostre regole al capo XI, art. 5.
Noi finora, per concessione Pontificia eravamo esenti dalla sua esecuzione; ma ora che la Congregazione è ben consolidata, occorre che lo eseguiamo con esattezza, e ne comincia l'obbligo col prossimo venturo Febbraio.
Io ho creduto necessario, a facilitarne l'esecuzione, ed a maggior uniformità tra noi, anche nei particolari, nonché a togliere ansietà a chi è incaricato di farlo eseguire, di farne redigere un regolamento pratico, che con piacere in questo momento posso comunicarvi. Desidero poi che si cominci a praticare in questo stesso anno, nelle prossime accettazioni di agosto e di settembre, affinché restiamo poi ben pratici ad eseguirlo per l'anno prossimo, in cui la sua esecuzione sarà obbligatoria, ed anche affinché, se qualche cosa si vedesse da schiarire, si possano fare a tempo le osservazioni opportune dai signori Ispettori, e così prima del cominciamento del nuovo anno ogni cosa sia già ben definita.
Giova qui notare che, oltre il Decreto suddetto, colla medesima data venne dallo stesso Santo Pontefice Pio IX emanato il decreto "Romani Pontifices" che impone di richiedere le lettere testimoniali per tutti coloro che vogliono ascriversi a qualche Ordine o Congregazione religiosa. Essendo questo decreto di assai più facile intelligenza ed esecuzione non mi fermo a darne particolare spiegazione. Solo richiamo alla vostra attenzione che questo decreto "Romani Pontifices" obbliga per tutto il mondo, mentre l'altro "Regulari Disciplinae" obbliga solo per l'Italia ed isole adiacenti. In vista però dell'importanza di questo decreto per il buon avviamento di nostra Pia Società desidero e raccomando che in tutte le nostre Ispettorie siano ben studiate le norme che da esso si ricavano e a misura che la cosa si rende possibile siano pur osservate.
Come vedrete nel leggere queste norme, in pratica occorre che subito gli Ispettori radunino almeno quattro confratelli graduati della provincia e a scrutinio secreto, come è indicato all'art. 4°, eleggano almeno tre esaminatori provinciali; mentre io ho già radunato il Capitolo Superiore e si sono eletti gli esaminatori generali.
Gli Ispettori poi comincino subito ad avvisare i Direttori che raccolgano le domande dei postulanti e radunino il loro Capitolo perché abbiano tempo, mandando i giovani agli Esercizi, a spedire all'Ispettore insieme con la lettera di domanda il parere del Capitolo della casa e i documenti che già possono avere (almeno le fedi di Battesimo, la prestazione degli studi, e di sanità sufficiente). Credo opportuno ricordarvi l'obbligo di leggere alla mensa comune il 1° giorno dell'anno tutti e due i decreti sovraccennati ed anche alla prima Domenica di luglio il decreto "Regulari Disciplinae"; la quale lettura desidero si faccia con serietà e rispetto, anche riservandone parte ad altro giorno se non si potessero leggere interamente in un giorno solo.
Nella speranza che tutto procederà alla maggior gloria di Dio, ed alla salute delle anime, fidandomi nella vostra solerzia e raccomandandomi alle vostre preghiere godo raffermarmi

Vostro affez.mo come Padre

Sac. Michele Rua

NORME PER L'AMMISSIONE AL NOVIZIATO

1. Non può essere ammesso al noviziato chi non è approvato da un

doppio scrutinio, fatto da due commissioni esaminatrici, nel modo qui sotto espresso.
2. In ogni provincia vi siano otto esaminatori, cioè l'Ispettore e sette altri religiosi (1) di provata vita e dotati di prudenza, di gravità e di zelo per la disciplina regolare. Essi devono essere eletti tra i professi perpetui, ed a suffragi secreti nel capitolo provinciale, e dureranno in carica fino al nuovo capitolo, e possono essere rieletti.
(1) Questo numero di otto non è di vera necessità: bastano quattro, cioè l'ispettore e tre altri: il di più è per opportunità o maggior comodità.
3. L'Ispettore è membro nato della commissione provinciale e presidente della medesima.
4. Negli intervalli tra un capitolo ed un altro - per caso di morte o rinunzia o per qualunque altro motivo venisse a mancare il numero legale degli esaminatori, l'Ispettore è autorizzato ad eleggerli, per suffragi secreti, con quattro religiosi graduati (1) della sua Ispettoria, e letti da lui a suo beneplacito; ma in questo caso gli esaminatori così nominati durano in ufficio solo fino alla celebrazione del prossimo capitolo.
(1) O direttori o membri del capitolo di qualunque casa.
5. Pertanto chi desidera farsi ascrivere alla Congregazione deve fare la domanda per iscritto al proprio direttore (2), il quale radunerà il Capitolo della sua casa, e manderà all'Ispettore il parere di detto Capitolo, unito alla medesima lettera di domanda del postulante, con le fedi di battesimo, un attestato di conformità all'articolo 565 delle nostre Deliberazioni, se il candidato aspira al chiericato, o di compiuto tirocinio nel proprio mestiere se è come artigiano, e quegli altri documenti che detto direttore possedesse.
(2) Cioè al direttore della casa dove ha fatto il suo aspirandato, o come vero aspirante, o come alunno.
6. Avuta questa domanda e relativi documenti, l'Ispettore deve raccogliere gli altri documenti richiesti dai sacri Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, dai decreti delle sacre Congregazioni, e dalle nostre regole medesime; e diligentemente, o per sé o per altri, cercherà di conoscere le qualità del postulante, se cioè sia immune da ogni difetto ed impedimento, e se abbia le necessarie doti che lo rendano idoneo allo stato religioso; ed anche se domandi di essere ammesso nel desiderio di vita più perfetta, e di servire più liberamente a Dio in religione, o non piuttosto per leggerezza, per necessità o per qualche altro fine disordinato.

7. I documenti strettamente necessari non sono che le fedi di Battesimo e le lettere testimoniali, secondo il decreto "Romani Pontifices" del 25 gennaio 1848. - Ma conviene pure avere l'attestato di ricevuta Cresima; altro documento che dichiari di non avere impedimento canonico. Chi è prete deve presentare gli attestati delle Ordinazioni e la Remissoria del proprio Vescovo; e se approvato per le confessioni la patente analoga. Per quei giovani che non provengono dai nostri collegi, un attestato di buona condotta tenuta prima dell'aspirandato, e questo avuto per informazioni confidenziali; un attestato medico che dichiari la sua sanità essere tale da poter osservare tutte le regole della Società, senza eccezione; l'attestato di stato libero e la fedina criminale se venne da noi dopo compiuti i 16 anni; un attestato dei parenti che dichiarino di non necessitare per vivere dell'aiuto del figlio, con promessa di non disturbarlo.
8. L'Ispettore darà ad esaminare detti documenti a tre esaminatori provinciali, i quali non abbiano vincolo di parentela col candidato.
9. Ogni volta occorra accettare qualcuno, in giorno ed ora convenuta si raduneranno l'Ispettore e almeno tre esaminatori provinciali, e per noi, dopo gli esercizi spirituali, che sogliono aver luogo in agosto e settembre, terranno quante sedute saran necessarie affinché siano esaminati tutti quelli che fecero domanda di essere accettati.
10. Il modo pratico di fare detto esame e scrutinio è il seguente: gli esaminatori radunati, dopo il Veni sancte Spiritus faranno, prima di ogni altra cosa, giuramento "se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros". Indi fanno venire alla loro presenza il postulante, o, se sono varii, uno per uno i postulanti e li esamineranno.
11. Secondo l'istruzione autentica, data dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, questo esame deve versare sui cinque seguenti punti:

1. Si deve interrogare il postulante del nome, dei parenti, della patria, delle età (per le quali cose basta osservare le fedi di battesimo); ed esplorare diligentemente la volontà del postulante e specialmente se è sforzato, se è sedotto, e con quale spirito, con quale intendimento, per qual ragione si sia deciso per lo stato religioso; e se abbia qualche cognizione dell'obbligo che impongono i voti, che in seguito dovrebbe emettere.

2. Se è pel chiericato si esamini sulla scienza (pel che per noi basta l'attestato di studio redatto secondo l'art. 565 delle nostre Deliberazioni). Se è aspirante coadiutore si esamini se sa almeno i

principali punti della dottrina Cristiana (pel che, in pratica, basta che conosca quelle verità di fede che bisogna sapere per essere promossi a fare la prima Comunione). Per tutti poi, specialmente per gli adulti, gli esaminatori con sagacia, ma prudentemente procurino di venire in cognizione se essi sentono rettamente della Religione Cattolica.

3. S'informeranno dal postulante se i genitori o uno di essi sia ancora in vita, qual arte o professione esercitino, od abbiano esercitata; e se sono talmente poveri da abbisognare dell'aiuto del figlio.

4. S'informino pure dal postulante della sua condizione e stato; se abbia nel mondo mezzi sufficienti di sostentazione; se abbia debiti; se e qual arte o professione eserciti, od abbia esercitata; se già diede in antecedenza il nome a qualche istituto religioso, od almeno se come novizio indossò l'abito religioso, o se portò l'abito di eremita; se fu qualche volta condannato da qualche tribunale; se fu sotto qualche nota d'infamia o d'irregolarità; od affetto da qualche notevole malattia.

5. Vedano gli esaminatori se il postulante abbia qualche notabile deformità; o qualche segno di molto debole sanità, o se presenti segni di fatuità.

12. Dopo questo esame, lasciato in libertà e il candidato, seriamente vedranno ed esamineranno i suoi documenti, le qualità, i requisiti ecc., e quindi per secreta suffragia ciascuno darà il suo voto, giudicando se si crede degna di essere approvato: super quibus omnibus provincialis et aliorum examinatorum conscientia graviter onerata remaneat (1).

(1) Venne presentata questione alla Santa Sede indicando che gli esaminatori restavano troppo perplessi su questo punto. E la risposta fu=Juramento satisfieri si ea moralis diligentia adhibeatur, quae a viris probis et timoratae conscientiae adhiberi solet.

13. Resta approvato solamente chi ha ottenuto un voto oltre la metà (pel che è sempre conveniente che gli esaminatori radunati siano in numero dispari, cioè l'ispettore con quattro, o con sei altri).

14. Qualora il postulante non potesse recarsi al luogo dell'esame, o per la spesa o per la distanza, allora l'Ispettore e gli esaminatori provinciali possono deputare un religioso del proprio istituto, se nel luogo ove trovasi il postulante esiste una loro casa; ovvero un ecclesiastico sia regolare, sia secolare, purché ritenuto idoneo dal Vescovo o dal Vicario Generale del luogo, dandogli le istruzioni necessarie per l'esame. Avuta la risposta firmata con giuramento e con l'assicurazione d'aver compito fedelmente il loro compito quacumque humana affectione postposita, l'Ispettore la deve dare ad esaminare a tre esaminatori provinciali; ed in seguito se ne farà lo scrutinio, in tutto il resto, come è indicato sopra.

15. Quando il postulante nel prefato scrutinio resta approvato, i consiglieri radunati redigono una fedele relazione dell'esame e dello scrutinio; la sottoscrivono tutti di propria mano e dichiarano d'aver eseguito in debito modo l'esame di tutti documenti voluti dei sacri Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, e dai propri statuti; confermano con giuramento di aver fatto tutte le cose a dovere; quindi l'Ispettore manda detta relazione e le dichiarazioni e tutti documenti autentici al Superior Generale.

16. Oltre ai memorati esaminatori provinciali devono costituirsi altri sette esaminatori generali (che, come dei provinciali, possono essere ridotti a quattro). Questi devono venire eletti, per secreta suffragia, nel Capitolo Generale. Tutti poi durano in carica fino al futuro Capitolo. Il Superiore Generale è costituito Presidente di questa Commissione. Anche il Procuratore generale, oltre gli eletti, fa parte di questa Commissione come esaminatore nato.

17. Per il tempo che precede il Capitolo Generale, e nei casi che qualcuno morisse o rinunziasse, o che per qualunque causa venisse a mancare il numero legale, questi esaminatori vengono eletti per suffragi secreti dal Rettor Maggiore con almeno tre del Capitolo Superiore od Ispettori: questi esaminatori non durano in carica se non fino al prossimo Capitolo Generale. Il dotto Nervegna, approvato da Roma, asserisce che un esaminatore, sia generale che provinciale, il quale sia lontano dal luogo dello scrutinio può farsi sostituire da un religioso che gli sembri idoneo (1).

(1) Per noi nella pratica, siccome nelle nostre Costituzioni è già prescritto che i membri del Capitolo Superiore debbano prender parte a dette accettazioni così sarebbe facilitata la cosa qualora gli esaminatori generali fossero eletti fra i membri del Capitolo Superiore. Tra gli esaminatori provinciali poi, siccome essi devono radunarsi di tanto in tanto, sarebbe agevolata la cosa se almeno tre di essi fossero eletti tra i confratelli che dimorano nella casa medesima dove dimora l'Ispettore, od in qualche casa vicina.

18. Quando pertanto il Rettor Maggiore avrà ricevuto la relazione dell'esame e dello scrutinio fatto dagli esaminatori provinciali, e la sopraenunciata dichiarazione con i relativi autentici documenti, o per sé o per altri, li esaminerà accuratamente tutti, ed in ogni loro parte, facendo anche accurate secrete investigazioni per assicurarsi che siasi eseguito tutto il tenore del decreto "Regulari disciplinae". Quindi darà la sopraddetta relazione, dichiarazione ed i documenti ad esaminare a

tre esaminatori generali non parenti del candidato, affinché operino ogni cosa secondo quanto si disse parlando degli esaminatori provinciali.
19. Stabilito poi il giorno conveniente si raduneranno il Rettor Maggiore cogli esaminatori generali: fanno giuramento ut sopra e considerata matura mente la cose insieme, per secreta suffragia definiscono se sia da confermarsi l'accettazione fatta nel primo scrutinio, oppure se sia da rimboccarsi "sul che resta la loro coscienza gravemente responsabile" (1).
20. Il secondo scrutinio non può ammettere un postulante rigettato dal primo; ma può benissimo rigettare uno ammesso da quello.
21. S'intende definitivamente confermata l'accettazione di chi ha un voto più della metà.
22. Il Superiore Generale, sia che fosse o no presente a questo secondo scrutinio, è in podestà, qualora lo richiedano giuste e ragionevoli cause, di rigettare il candidato, quantunque fosse stato approvato in entrambi gli scrutinii, non mai però potrà ammettere chi fu dagli esaminatori riprovato.
23. Fatto il secondo scrutinio, e riuscito favorevole, il Superiore Generale manda all'Ispettore il decreto di accettazione.
(1) Il decreto ordina che questo secondo scrutinio sia tenuto in Roma, quando la cosa non torni di troppa difficile esecuzione. Nel Capitolo Generale 4° si esaminò se si poteva fare questo scrutinio in Roma e si trovò che questo per noi non si poteva eseguire senza gravissimo incomodo, perciò si decise che esso si farebbe presso il Rettor Maggiore; però il decreto dice che in questo caso bisogna mandare l'incartamento al Procuratore Generale.

PER L'AMMISSIONE AI SANTI VOTI

Per quanto concerne l'ammissione ai voti religiosi (perpetui) a tenore del prefato decreto, sono da tenersi le seguenti norme:
1. Chiunque (o professo, o novizio od aspirante) conoscesse in qualunque novizio un impedimento o grave difetto, che lo rendesse inabile ad entrare debitamente nello stato religioso o ad essere ammesso alla professione, è obbligato in coscienza a manifestarlo al proprio Maestro dei novizi, o all'Ispettore od al Rettor Maggiore. I Superiori poi terranno secreto il nome del denunciante.
2. Presso al termine di ogni trimestre di noviziato il Maestro dei novizi deve dare per iscritto relazione di ciascun novizio al proprio Ispettore.
3. Due mesi prima della professione l'Ispettore o per sé o per mezzo di un idoneo religioso di sua fiducia:

a) Esplorerà diligentemente la volontà del novizio; se egli per caso sia violentato o sedotto; da quale spirito sia indotto ad abbracciare lo stato religioso; se sappia quello che fa; se conosce le obbligazioni che provengono dallo stato religioso e quelle che provengono in forza delle regole;

b) Interrogherà secretamente sia il Maestro dei novizi, sia ciascuno degli ascritti stessi, ed i religiosi, eziandio coadiutori, della casa di noviziato intorno al novizio, che deve essere ammesso alla professione.

c) Fatte queste investigazioni, radunerà il Capitolo della casa di noviziato (o della casa cui il postulante era detto, qualora si tratti di professi triennali da ammettersi ai perpetui, o di chi fosse già stato mandato a lavorare nelle varie case), affinché i capitolari, per secreti suffragi, dichiarino se il novizio possa ammettersi alla professione, o no.

d) Stenderà per iscritto gli atti e la relazione di quanto è risultato di detta radunanza, e la sottoscriverà quindi di propria mano. In tutto questo avrà cura di non mettere in alcun pericolo quelli che avrà fatto secrete deposizioni.

4. L'Ispettore darà questa relazione ad esaminare almeno a tre esaminatori provinciali; poi un giorno stabilito convocherà questi esaminatori e il Maestro dei novizi, i quali faranno il giuramento di sopra enunciato. Il Maestro dei novizi darà relazione della condotta tenuta dal novizio nel noviziato, della sua libertà, vocazione ed idoneità allo stato religioso, e dichiarerà se egli giudica bene nel Signore che il novizio si possa ammettere sicuramente a far professione. Se poi il Maestro dei novizi non potesse comodamente recarsi al luogo dello scrutinio, trasmetterà una relazione per iscritto sulle premesse cose, le confermerà con giuramento, e le sottoscriverà di sua propria mano. In seguito l'Ispettore e gli esaminatori decideranno con secreta votazione se il novizio abbia le necessarie doti da poter essere sicuramente ammesso alla professione; sul che eorum conscientia graviter onerata remaneat.
5. Se il novizio sarà stato approvato, l'Ispettore renderà consapevole di ogni cosa il Superiore Generale, il quale, cercate ancora ulteriori informazioni, se lo giudicherà necessario, radunerà il Capitolo Superiore; e se otterrà dalla votazione segreta del medesimo la

pluralità dei suffragi né confermerà l'ammissione o la revocherà come crederà meglio nel Signore, senza però che possa giammai permettere la professione di un novizio, che fosse stato riprovato dagli esaminatori provinciali.
6. Avvenuta la definitiva accettazione il Rettor Maggiore accetterà esso stesso i voti del novizio o manderà la delegazione o all'Ispettore o al Direttore che intende incaricare per ricevere i voti del candidato.

NORME PRATICHE

PER

L'ESECUZIONE DEL DECRETO

« Regulari Disciplinae »

Carissimi Figli in G. C.,

Vi ho annunziato nell'ultima circolare mensile, che per l'anno venturo resterà obbligatoria anche per noi la pratica del decreto « Regulari Disciplinae » *emanato dalla santa memoria di Pio Papa IX il 25 Gennaio* 1848, *riguardante l'ammissione dei candidati al noviziato, ed alla professione religiosa; l'osservanza del qual decreto è anche prescritta dalle nostre regole al capo* XI, *art.* 5.

Noi finora, per concessione Pontificia eravamo esenti dalla sua esecuzione; ma ora che la Congregazione è ben consolidata, occorre che lo eseguiamo con esattezza, e ne comincia l'obbligo col prossimo venturo Febbraio.

Io ho creduto necessario, a facilitarne l'esecuzione, ed a maggior uni-

Archivio Salesiano Centrale - A4570118 - 5

formità tra noi, anche nei particolari, non che a togliere ansietà a chi è incaricato di farlo eseguire, di farne redigere un regolamento pratico, che con piacere in questo momento posso comunicarvi. Desidero poi che si cominci a praticare in questo stesso anno, nelle prossime accettazioni di Agosto e di Settembre, affinchè restiamo poi ben pratici ad eseguirlo per l'anno prossimo, in cui la sua esecuzione sarà obbligatoria, ed anche affinchè, se qualche cosa si vedesse da schiarire, mi si possano fare a tempo le osservazioni opportune dai signori Ispettori, e così prima del cominciamento del nuovo anno ogni cosa sia già ben definita.

Giova qui notare che, oltre il Decreto suddetto, colla medesima data venne dallo stesso S. Pontefice Pio IX emanato il Decreto « Romani Pontifices » *che impone di richiedere le lettere testimoniali per tutti coloro che vogliono ascriversi a qualche Ordine o Congregazione religiosa. Essendo questo decreto di assai più facile intelligenza ed esecuzione non*

mi fermo a darne particolare spiegazione. Solo richiamo alla vostra attenzione che questo decreto « Romani Pontifices » *obbliga per tutto il mondo, mentre l'altro* « Regulari Disciplinae » *obbliga solo per l'Italia ed isole adiacenti. In vista però dell'importanza di questo decreto pel buon avviamento di nostra Pia Società desidero e raccomando che in tutte le nostre Ispettorie siano bene studiate le norme che da esso si ricavano e a misura che la cosa si rende possibile siano pur osservate.*

Come vedrete nel leggere queste norme, in pratica occorre che subito gli Ispettori radunino almeno quattro Confratelli graduati della provincia e a scrutinio secreto, come è indicato all'art. 4°, eleggano almeno tre esaminatori provinciali; mentre io ho già radunato il Capitolo Superiore e si sono eletti gli esaminatori generali.

Gli Ispettori poi comincino subito ad avvisare i Direttori che raccolgano le domande dei postulanti e radunino il loro Capitolo perchè abbiano tempo, man-

dando i giovani agli Esercizi, a spedire all'Ispettore insieme con la lettera di domanda il parere del Capitolo della casa e i documenti che già possono avere (almeno le fedi di Battesimo, l'attestazione degli studii, e di sanità sufficiente). Credo opportuno ricordarvi l'obbligo di leggere alla mensa comune il 1° giorno dell'anno tutti e due i decreti sovraccennati ed anche alla 1ª Domenica di Luglio il decreto « Regulari Disciplinae »; *la qual lettura desidero si faccia con serietà e rispetto, anche riserbandone parte ad altro giorno se non si potessero leggere interamente in un giorno solo.*

Nella speranza che tutto procederà alla maggior gloria di Dio, ed alla salute delle anime, fidandomi nella vostra solerzia e raccomandandomi alle vostre preghiere godo raffermarmi

Torino, 5 Agosto 1900.

Vostro affez.mo come Padre

Sac. Michele Rua

NORME PER L'AMMISSIONE AL NOVIZIATO

1. Non può essere ammesso al noviziato chi non è approvato da un doppio scrutinio, fatto da due commissioni esaminatrici, nel modo qui sotto espresso.

2. In ogni provincia vi siano otto esaminatori, cioè l'Ispettore e sette altri religiosi (1) di provata vita e dotati di prudenza, di gravità e di zelo per la disciplina regolare. Essi devono essere eletti tra i professi perpetui, ed a suffragi secreti nel capitolo provinciale, e Teran durano in carica fino al nuovo capitolo, ~~cioè ordinariamente per tre anni~~, e possono essere rieletti.

3. L'Ispettore ~~non ha da essere eletto, egli~~ è membro nato della ~~di questa~~ Commissione provinciale, e ~~ne è anzi costituito~~ presidente. della medesima

4. ~~Quando (come ora nel caso nostro avviene) non è il tempo di tenere detti capitoli; oppure avvenisse che per~~ morte, o ~~per~~ di rinunzia, ~~od~~ o per qualunque altro motivo ~~causa qualunque~~, venisse a mancare il numero legale degli esaminatori, ~~allora~~ l'Ispet-

(1) Questo numero di otto non è di vera necessità: bastano quattro, cioè l'ispettore e tre altri: il di più è per opportunità o maggior comodità.

Negl' intervalli tra un capitolo ed un altro - per caso di

Archivio Salesiano Centrale - A4570118 - 6

tore ~~è autorizzato~~ egli ad eleggerli, per suffragi secreti, con quattro religiosi graduati (1) della sua ispettoria, eletti da lui a suo beneplacito; ma in questo caso gli esaminatori così nominati durano in ufficio solo fino alla celebrazione del prossimo Capitolo.

5. Pertanto chi desidera farsi ascrivere alla Congregazione deve fare la domanda per iscritto al proprio direttore (2), il quale radunerà il Capitolo della sua casa, e manderà all'Ispettore il parere di detto Capitolo, unito alla medesima lettera di domanda del postulante, con le fedi di battesimo, un attestato di studio in conformità all'articolo 565 delle nostre Deliberazioni, se il candidato aspira al chiericato, o di compiuto tirocinio nel proprio mestiere se è come artigiano, e quegli altri documenti che detto direttore possedesse.

6. Avuta questa domanda e relativi documenti, l'Ispettore deve raccogliere gli altri documenti richiesti dai sacri Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, dai decreti delle sacre Congregazioni, e dalle nostre regole medesime; e diligentemente, o per sè o per altri, cercherà

(1) O direttori o membri del capitolo di qualche casa.

(2) Cioè al direttore della casa dove ha fatto il suo aspirandato, o come vero aspirante, o come alunno.

di conoscere le qualità del postulante, se cioè sia immune da ogni difetto ed impedimento, e se abbia le necessarie doti che lo rendano idoneo allo stato religioso; ed anche se domandi di essere ammesso pel desiderio di vita più perfetta, e di servire più liberamente a Dio in Religione, o non piuttosto per leggerezza, per necessità o per qualche altro fine disordinato.

7. I documenti strettamente necessarii non sono che le fedi di Battesimo e le lettere testimoniali, secondo il decreto « *Romani Pontifices* » del 25 gennaio 1848. — Ma conviene pure avere l'attestato di ricevuta Cresima; altro documento che dichiari non avere impedimento canonico. Chi è prete deve presentare gli attestati delle Ordinazioni e la Remissoria del proprio Vescovo; e se approvato per le confessioni la patente analoga. Per quei giovani che non provengono dai nostri collegi, un attestato di buona condotta tenuta prima dell'aspirandato, e questo avuto per informazioni confidenziali; un attestato medico che dichiari la sua sanità essere tale da poter osservare tutte le regole della Società, senza eccezione; l'attestato di stato libero e la fedina criminale se venne da noi dopo compiuti i 16 anni; un attestato dei parenti che dichiarino di non

★

necessitare per vivere dell'aiuto del figlio, con promessa di non disturbarlo.

8. L'Ispettore darà ad esaminare detti documenti a tre esaminatori provinciali, i quali non abbiano vincolo di parentela col candidato.

9. Ogni volta occorra accettare qualcuno, in giorno ed ora convenuta si raduneranno l'Ispettore e almeno tre esaminatori provinciali, e per noi, dopo gli esercizi spirituali, che sogliono aver luogo in Agosto e Settembre, terranno quante sedute saran necessarie finchè siano esaminati tutti quelli che fecero domanda di essere accettati.

10. Il modo pratico di fare detto esame e scrutinio è il seguente: Gli esaminatori radunati, dopo il *Veni sancte Spiritus* faranno, prima d'ogni altra cosa, giuramento « *se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros* ». Indi fanno venire alla loro presenza il postulante, o, se son varii, uno per uno i postulanti e li esamineranno.

11. Secondo l'istruzione *autentica*, data dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, questo esame deve versare sui cinque seguenti punti:

1. Si deve interrogare il postulante del nome, dei parenti, della patria, dell'età (per

le quali cose basta osservare le fedi di battesimo); ed esplorare *diligentemente* la volontà del postulante e specialmente se è sforzato, se è sedotto, e con quale spirito, con quale intendimento, per qual ragione si sia deciso per lo stato religioso; e se abbia qualche cognizione dell'obbligo che impongono i voti, che in seguito dovrebbe emettere.

2. Se è pel chiericato si esamini sulla scienza (pel che per noi basta l'attestato di studio redatto secondo l'art. 565 delle nostre Deliberazioni). Se è aspirante coadiutore si esamini se sa almeno i principali punti della dottrina Cristiana (pel che, in pratica, basta che conosca quelle verità di fede che bisogna sapere per esser promossi a fare la prima Comunione). Per tutti poi, e specialmente per gli adulti, gli esaminatori con sagacia, ma prudentemente procurino di venire in cognizione se essi sentono rettamente della Religione Cattolica.

3. S'informeranno dal postulante se i genitori o uno di essi sia ancora in vita, qual arte o professione esercitino, od abbiano esercitata; e se sono talmente poveri da abbisognare dell'aiuto del figlio.

4. S'informino pure dal postulante della sua condizione e stato; se abbia nel mondo

Archivio Salesiano Centrale - A4570118 - 7

mezzi sufficienti di sostentazione; se abbia debiti; se e qual arte o professione eserciti, od abbia esercitata; se già diede in antecedenza il nome a qualche istituto religioso, od almeno se come novizio indossò l'abito religioso, o se portò l'abito di eremita; se fu qualche volta condannato da qualche tribunale; se fu sotto qualche nota d'infamia o d'irregolarità; od affetto da qualche notevole malattia.

5. Vedano gli esaminatori se il postulante abbia qualche notabile deformità; o qualche segno di molto debole sanità, o se presenti segni di fatuità.

12. Dopo questo esame, lasciato in libertà il candidato, seriamente vedranno ed esamineranno i suoi documenti, le qualità, i requisiti ecc., e quindi per *secreta suffragia* ciascuno darà il suo voto, giudicando se si crede degno d'essere approvato: *super quibus omnibus provincialis et aliorum examinatorum conscientia graviter onerata remaneat* (1).

13. Resta approvato solamente chi ha ottenuto un voto oltre la metà (pel che è sempre

(1) Venne presentata questione alla Santa Sede indicando che gli esaminatori restavano troppo perplessi su questo punto. E la risposta fu = *Juramento satisfieri si ea moralis diligentia adhibeatur, quae a viris probis et timoratae conscientiae adhiberi solet.*

conveniente che gli esaminatori radunati siano in numero dispari, cioè l'Ispettore con quattro, o con sei altri).

14. Qualora il postulante non potesse recarsi al luogo dell'esame, o per la spesa o per la distanza, allora l'Ispettore e gli esaminatori provinciali possono deputare un religioso del proprio istituto, se nel luogo ove trovasi il postulante esiste una loro casa; ovvero un ecclesiastico sia regolare, sia secolare, purchè ritenuto idoneo dal Vescovo o dal Vicario Generale del luogo, dandogli le istruzioni necessarie per l'esame. Avuta la risposta firmata con giuramento e con l'assicurazione d'aver compito fedelmente il loro compito *quacumque humana affectione postposita*, l'Ispettore la deve dare ad esaminare a tre esaminatori provinciali; ed in seguito se ne farà lo scrutinio, in tutto il resto, come è indicato sopra.

15. Quando il postulante nel prefato scrutinio resta approvato, i consiglieri radunati redigono una fedele relazione dell'esame e dello scrutinio; la sottoscrivono tutti di propria mano e dichiarano d'aver eseguito in debito modo l'esame di tutti i documenti voluti dai sacri Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, e dai proprî statuti; confermano con giuramento di aver fatto tutte le cose a dovere; quindi l'Ispet-

tore manda detta relazione e le dichiarazioni e tutti i documenti autentici al Superior Generale.

16. Oltre ai memorati esaminatori provinciali devono costituirsi altri sette esaminatori generali (che, come dei provinciali, possono esser ridotti a quattro). Questi devono venire eletti, *per secreta suffragia*, nel Capitolo Generale, tra i più gravi e prudenti religiosi, uomini di vita provata, e dotati di zelo per la regolare disciplina. Almeno due di essi devono essere del Capitolo Superiore. Tutti poi durano in carica fino al futuro Capitolo. Il Superiore Generale è costituito Presidente di questa Commissione. Anche il Procuratore generale, oltre gli eletti, fa parte di questa Commissione come esaminatore nato.

17. Per il tempo che precede il Capitolo Generale, e nei casi che qualcuno morisse o rinunziasse, o che per qualunque causa venisse a mancare il numero legale, questi esaminatori vengono eletti per suffragi secreti dal Rettor Maggiore con almeno tre del Capitolo Superiore od Ispettori: questi esaminatori non durano in in carica se non fino al prossimo Capitolo Generale. Il dotto Nervegna, approvato da Roma, asserisce che un esaminatore, sia generale che provinciale, il quale sia lontano dal luogo dello

scrutinio può farsi sostituire da un religioso che gli sembri idoneo (1).

18. Quando pertanto il Rettor Maggiore avrà ricevuto la relazione dell'esame e dello scrutinio fatto dagli esaminatori provinciali, e la sopraenunciata dichiarazione con i relativi autentici documenti, o per sè o per altri, li esaminerà accuratamente tutti, ed in ogni loro parte, facendo anche accurate secrete investigazioni per assicurarsi che siasi eseguito tutto il tenore del decreto « *Regulari Disciplinae* ». Quindi darà la sopraddetta relazione, dichiarazione ed i documenti ad esaminare a tre esaminatori generali non parenti del candidato, affinchè ponderino ogni cosa secondo quanto si disse parlando degli esaminatori provinciali.

19. Stabilito poi il giorno conveniente si raduneranno il Rettor Maggiore cogli esami-

(1) Per noi nella pratica, siccome nelle nostre Costituzioni è già prescritto che i membri del Capitolo Superiore debbano prender parte a dette accettazioni, così sarebbe facilitata la cosa qualora gli esaminatori generali fossero eletti fra i membri del Capitolo Superiore. Tra gli esaminatori provinciali poi, siccome essi devono radunarsi di tanto in tanto, sarebbe agevolata la cosa se almeno tre di essi fossero eletti tra i Confratelli che dimorano nella casa medesima dove dimora l'Ispettore, od in qualche casa vicina.

Archivio Salesiano Centrale - A4570118 - 8

natori generali: fanno giuramento *ut supra*, e considerata maturamente la cosa insieme, *per secreta suffragia* definiscono se sia da confermarsi l'accettazione fatta nel primo scrutinio, oppure se sia da rivocarsi « *sul che resta la loro coscienza gravemente responsabile* » (1).

20. Il secondo scrutinio non può ammettere un postulante rigettato dal primo; ma può benissimo rigettare uno ammesso da quello.

21. S'intende definitivamente confermata l'accettazione di chi ha un voto più della metà.

22. Il Superiore Generale, sia che fosse o no presente a questo secondo scrutinio, è in podestà, qualora lo richiedano giuste e ragionevoli cause, di rigettare il candidato, quantunque fosse stato approvato in entrambi gli scrutinii, non mai però potrà ammettere chi fu dagli esaminatori riprovato.

23. Fatto il secondo scrutinio, e riuscito favorevole, il Superiore Generale manda all'Ispettore il decreto di accettazione.

(1) Il decreto ordina che questo secondo scrutinio sia tenuto in Roma, *quando la cosa non torni di troppa difficile esecuzione*. Nel Capitolo Generale 4° si esaminò se si poteva fare questo scrutinio in Roma e si trovò che questo per noi non si poteva eseguire senza gravissimo incomodo, perciò si decise che esso si farebbe presso il Rettor Maggiore; però il Decreto vuole in questo caso bisogna mandare l'in cartamente al Proc. Gen.

PER L'AMMISSIONE AI SANTI VOTI

Per quanto concerne l'ammissione ai voti religiosi (perpetui) a tenore del prefato decreto, sono da tenersi le seguenti norme:

1. Chiunque (o professo, o novizio od aspirante) conoscesse in qualunque novizio un impedimento o grave difetto, che lo rendesse inabile ad entrare debitamente nello stato religioso o ad essere ammesso alla professione, è obbligato in coscienza a manifestarlo al proprio Maestro dei novizi, o all'Ispettore od al Rettor Maggiore. I Superiori poi terranno secreto il nome del denunziante.

2. Presso al termine di ogni trimestre di noviziato il Maestro dei novizi deve dare per iscritto relazione di ciascun novizio al proprio Ispettore.

3. Due mesi prima della professione l'Ispettore o per sè o per mezzo di un idoneo religioso di sua fiducia:

a) Esplorerà diligentemente la volontà del novizio; se egli per caso sia violentato o sedotto; da quale spirito sia indotto ad abbracciare lo stato religioso; se sappia quello che fa; se conosce le obbligazioni che provengono

dallo stato religioso e quelle che provengono in forza delle regole;

b) Interrogherà secretamente sia il Maestro dei novizi, sia ciascuno degli ascritti stessi, ed i religiosi, eziandio coadiutori, della casa di noviziato intorno al novizio, che deve essere ammesso alla professione.

c) Fatte queste investigazioni, radunerà il Capitolo della casa di noviziato (o della casa cui il postulante era addetto, qualora si tratti di professi triennali da ammettersi ai perpetui, o di chi fosse già stato mandato a lavorare nelle varie case), affinchè i capitolari, per secreti suffragi, dichiarino se il novizio possa ammettersi alla professione, o no.

d) Stenderà per iscritto gli atti e la relazione di quanto è risultato di detta radunanza, e la sottoscriverà quindi di propria mano. In tutto questo avrà cura di non mettere in alcun pericolo quelli che avran fatto secrete deposizioni.

4. L'Ispettore darà questa relazione ad esaminare almeno a tre esaminatori provinciali; poi un giorno stabilito convocherà questi esaminatori e il Maestro dei novizi, i quali faranno il giuramento di sopra enunciato. Il Maestro dei novizi darà relazione della condotta tenuta dal novizio nel noviziato, della sua libertà, vocazione ed idoneità allo stato religioso,

e dichiarerà se egli giudica bene nel Signore che il novizio si possa ammettere sicuramente a far professione. Se poi il Maestro dei novizi non potesse comodamente recarsi al luogo dello scrutinio, trasmetterà una relazione per iscritto sulle premesse cose, le confermerà con giuramento, e le sottoscriverà di sua propria mano. In seguito l'Ispettore e gli esaminatori decideranno con secreta votazione se il novizio abbia le necessarie doti da poter essere sicuramente ammesso alla professione; sul che *eorum conscientia graviter onerata remaneat*.

5. Se il novizio sarà stato approvato, l'Ispettore renderà consapevole di ogni cosa il Superiore Generale, il quale, cercate ancora ulteriori informazioni, se lo giudicherà necessario, radunerà il Capitolo Superiore; e se otterrà dalla votazione secreta del medesimo la pluralità dei suffragi ne confermerà l'ammissione o la revocherà come crederà meglio nel Signore, senza però che possa giammai permettere la professione d'un novizio, che fosse stato riprovato dagli esaminatori provinciali.

6. Avvenuta la definitiva accettazione il Rettor Maggiore accetterà esso stesso i voti del novizio o manderà la delegazione o all'Ispettore o al Direttore che intende incaricare per ricevere i voti del candidato.

Archivio Salesiano Centrale - A4570118 - 9